

**Regolamento attuativo dell'accordo territoriale di Brescia e dei Comuni della provincia tra le
Associazioni di categoria sottoscriventi ex decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 16 gennaio 2017**

In occasione della sottoscrizione del rinnovato accordo territoriale per il Comune di Brescia ed in continuità con quanto operato dal 2018 ad oggi, le associazioni nel ribadire il loro impegnano a regolare i servizi di assistenza e attestazione dei contratti a canone concordato in un modo uniforme si impegnano a quanto segue:

1. Stesura dei contratti

Il testo dei contratti dovrà essere conforme a quello previsto dal DM del MIT del 16 gennaio 2017 e ciò per accedere alle agevolazioni fiscali.

L'associazione attesta che il contratto di locazione è conforme all'accordo territoriale vigente e che le eventuali modifiche introdotte nelle parti consentite dal testo contrattuale non stravolgono o modificano la disciplina contrattuale prevista in applicazione dell'accordo territoriale e delle norme vigenti.

Le condizioni di transitorietà, per i contratti di locazione transitori o per studenti, sono regolate dal testo degli accordi territoriali per il Comune di Brescia e per i Comuni della provincia.

2. Determinazione del canone

Le scriventi associazioni impegnandosi ad un uniforme metodo di calcolo del canone, alla luce di quanto previsto dalle disposizioni del MIT e dell'Agenzia delle Entrate e dei singoli Comuni per le detrazioni locali, sulla eventuale accertabilità, devono utilizzare un unico strumento informatico depositato presso una delle associazioni in conformità al modello allegato agli accordi territoriali. L'associazione depositaria garantirà l'accessibilità ai soli sottoscrittori e sarà eventualmente l'elemento prova di contestazione con gli uffici competenti della pubblica amministrazione. Detto strumento informatico sarà vincolante per le associazioni sottoscritte per la determinazione del canone. Tale strumento sarà a disposizione degli incaricati per le attestazioni dei richiedenti non associati alle singole associazioni firmatarie. Lo strumento sarà utilizzabile dalle associazioni sottoscritte per i contratti stipulati dopo la vigenza dell'accordo 2024; solo per i contratti stipulati prima di tale data resterà comunque attivo e fruibile dalle associazioni sottoscritte, lo strumento informatico adottato nel 2018 a fini di attestazione successiva o di verifica di rispondenza all'accordo territoriale di singoli contratti.

3. Commissione di conciliazione

La Commissione di conciliazione regolata dall'apposito testo ministeriale è un organo non istituzionalizzabile e quindi da convocare di volta in volta. La Commissione ha anche la facoltà di attestare i canoni. Pertanto, nella forma che verrà concordata tra le associazioni avrà la funzione di attestare i canoni per coloro che non vogliono associarsi a una delle organizzazioni sottoscritte gli accordi territoriali vigenti.

A seguito della richiesta del singolo recepita dalle singoli associazioni, come da regolamento previsto nell'allegato E del DM del 16 gennaio 2017 del MIT, verrà comunicata direttamente o indirettamente all'interessato la data di riunione della Commissione e gli oneri della medesima. Le associazioni sottoscriventi l'accordo si impegnano ad indicare a tutte le altre associazioni uno o più loro rappresentanti, che garantiranno il corretto funzionamento della Commissione, che dovrà operare con il criterio della bilateralità così come definito dall'art. 6, co. 3 del DM del 16 gennaio 2017.

4. Deposito dei documenti presso i comuni

Le associazioni sottoscritte preso atto della necessità di aggiornare il precedente accordo per tutti i Comuni della provincia di Brescia, convengono che vi sarà un deposito dei testi degli accordi nello stesso giorno presso il Comune di Brescia, la Prefettura di Brescia, la Provincia di Brescia, l'Associazione Comuni Bresciani e Regione Lombardia, alle Università Bresciane, nonché come integrazioni agli uso e consuetudini alla Camera di Commercio, per dare un'unica data per l'applicazione degli accordi territoriali.

Per quanto riguarda l'accordo territoriale dei comuni della provincia di Brescia si precisa che il testo dell'accordo sarà unico per tutti i Comuni. I singoli comuni contattando i coordinatori indicati dalle associazioni o la Commissione, da istituirsi preferibilmente presso l'Associazione Comuni Bresciani, potranno proporre integrazioni all'accordo territoriale provinciale. Le singole associazioni, contattate dai singoli comuni, si impegnano a comunicare a tutte le altre associazioni sottoscritte del presente accordo le proposte e le eventuali modifiche che ogni comune dovesse richiedere.

5. Accordi integrativi

Le associazioni firmatarie del presente accordo coinvolte in eventuali accordi integrativi dovranno attenersi ai principi previsti dai testi della convenzione e del DM del 16 gennaio 2017 del MIT. Le integrazioni dovranno essere sempre concepite come forme di maggiore accessibilità da parte dei conduttori.



6. Oneri

Le associazioni sottoscritte concordano che il rimborso spese di ogni attestazione non può essere inferiore alla somma di € 100,00 (cento).

7. Procedimento di revisione e verifica periodica

Le associazioni sottoscritte si impegnano ad una puntuale applicazione dell'accordo territoriale nonché al costante monitoraggio delle eventuali variazioni delle condizioni socio/economiche che dovessero presentarsi in costanza dell'applicazione dell'accordo; le associazioni stabiliscono sin d'ora la necessità di un incontro almeno annuale, con convocazione da parte anche di una sola di esse, in riunione plenaria, al fine di verificare la presenza o meno di fattori od indici che richiedano l'attivazione di iniziative per la revisione dello stesso accordo territoriale.


Brescia, 2 aprile 2024.





 APEBS
 APPC

 ASPRI

 CONFAPPI

 UNIONCASA

 UPPI

CONIA 
SICET 
SUNIA 
UNIAT 
FEDER.CASA 